

	Cronologico n.	
	in data	
	Scrittura privata in forma elettronica per l'Accordo Quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa	
 per la regolamentazione dell'affidamento degli "INTERVENTI URGENTI NON	
	PROGRAMMABILI SU TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E OPERE IDRAULICHE DI	
	COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO – ANNI 2023 – 2024 -	
	2025". MOGE 20676 - CUP B37H21000090004 - CIG principale A0084EE344	
	Tra	
	il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9,	
	Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da e domiciliato presso la sede del Comune, nella	
	qualità in esecuzione del Provvedimento del Sindaco	
	e	
	l'Impresa di seguito, per brevità, denominata, con sede in	
, CAP Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n.	
 rappresentata da nato a il e	
	domiciliato presso la sede dell'Impresa nella sua qualità di e	
	pertanto di legale rappresentante;	
	<div>(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impres)</div>	
	- tale appaltatore....., compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria	
	del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: , come sopra costituita per una	
	quota di con sede in, via C.A.P. codice	
	fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria	
	Artigianato Agricoltura di numero in qualità di mandante per una quota di	
;	
	1	

	- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale,	
	gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor Notaio in	
 in data, Repertorio n., Raccolta n. registrato all'Agenzia	
	delle Entrate di in data al n. - Serie che, in copia su	
	supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23	
	del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera "... " perché ne formi parte integrante	
	e sostanziale.	
	SI PREMETTE	
	- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 in data 15/06/2023 sono stati approvati gli elaborati	
	tecnici definitivi inerenti agli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di	
	civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2023 – 2024 – 2025;	
	- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. in data	
, esecutiva, è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo	
	quadro, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti Codice) da concludersi con un unico	
	operatore economico, senza rilanci, indetto a mezzo procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.	
	76 del Codice, e con capienza complessiva pari a Euro 1.091.400,00=;	
	- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla predetta procedura di accordo quadro e non	
	conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del	
	medesimo;	
	- che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara mediante procedura	
	negoziata, ai fini della conclusione dell'accordo quadro in oggetto;	
	- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali Cronologici n. in	
	data....., al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, sono depositati agli atti della	
	Stazione Unica Appaltante, l'impresa che ha presentato la migliore offerta è stata con <u>il ribasso</u>	
	del.....%, che opererà sul prezzario edito dalla Regione Liguria, edizione 2023, mantenendo fissa	
	2	

	e invariata la capienza dell'accordo quadro;	
	- che l'Impresa ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di seguito dettagliate	
	- che l'Impresa medesima ha dichiarato che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti	
	alla gara;	
	- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione di Area Infrastrutture ed Opere	
	Pubbliche – Settore Opere Idrauliche - n. in data, esecutiva, il Comune ha	
	aggiudicato definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di	
	all'Impresa..... e che, avendo avuto esito positivo gli accertamenti dei prescritti	
	requisiti in capo all'Impresa stessa, il provvedimento è divenuto efficace, ai sensi degli art. 17 e 18 del	
	Codice;	
	EVENTUALE	
	- che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data ai sensi dell'art. 91 del	
	D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell'appaltatore e in caso di variazioni societarie si procederà a nuova	
	richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 del Codice;	
	Quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue.	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1- Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regola l'affidamento dell'esecuzione degli	
	interventi urgenti non programmabili su tombature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su	
	tutto il territorio comunale, anni 2023-2024-2025, all'Impresa.....	
	L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi, a rispettare le condizioni	
	presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo	
	richiamati.	
	Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali	
	3	

	modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.	
	La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla conclusione	
	dei contratti applicativi.	
	Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di	
	scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul	
	relativo capitolo mediante apposito provvedimento. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua	
	durata, al netto dell'I.V.A., è pari a Euro 1.091.400,00= comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani	
	di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi e	
	comprensivo di un eventuale importo massimo Euro 120.000,00= per opere in economia soggette a	
	ribasso secondo le regole contenute nel capitolato speciale d'appalto.	
	Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza	
	dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.	
	La Stazione Appaltante, non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno	
	effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei	
	confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso	
	qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una	
	minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.	
	Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui i prezzi del	
	prezzario Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2023, con l'applicazione del tale	
	ribasso, al netto del costo della manodopera, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del	
	presente accordo quadro e dei contratti applicativi.	
	<u>Articolo 2 - Ammontare dell'accordo quadro e durata</u>	
	1. L'accordo quadro avrà validità di tre anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà	
	stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei	
	limiti del finanziamento approvato a bilancio e impegnato sul relativo capitolo mediante apposito	
	4	

provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione qualora non ne sia stato esaurito l'importo.

Articolo 3 - Modalità di realizzazione e direzione lavori

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche – Settore Opere Idrauliche - n.....-.....-.. del, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate. I contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze contingenti. Il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori emetteranno specifici Ordini di Servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli stessi. Le Parti concordano che la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare, tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., ove necessario, nei Piani di Sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre, il Direttore dei Lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali

	adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero	
	del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli	
	accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il	
	supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco	
	dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle	
	modificazioni. In particolare, l'elenco dovrà essere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di	
	assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai	
	lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile	
	da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del	
	dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la	
	data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale obbligo grava anche in capo	
	ai lavoratori autonomi che esercitano di- rettamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno	
	provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di	
	contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde	
	in solido anche il Comune, nella persona del Direttore Lavori. I datori di lavoro con meno di dieci	
	dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di	
	cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del	
	personale giornalmente impiegato nei lavori. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in	
	precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione	
	all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al	
	rispetto delle norme del contratto di lavoro.	
	<u>Articolo 4 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda, fatto	
	salvo che le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica;	
	in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi	
	6	

dovuti.

L'articolo 120 comma 12 del Codice regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica

Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente

contratto.

Articolo 5 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare degli ordini di servizio

impartiti in seguito alla stipula dei contratti applicativi ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema

di contratto applicativo.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal

Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

3. La misura complessiva di tutte le penali previste dal contratto non può eccedere il 10%

(dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6 - Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei

modi stabiliti dall'articolo 121 del Codice.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare,

l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la

presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di

cantiere nominato. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per

	tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione	
	Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie	
	comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.	
	2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e	
	far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	3. La direzione del cantiere è assunta dal Sig., nato a, il, in qualità di	
	Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle	
	caratteristiche delle opere da eseguire. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del	
	cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento	
	e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore	
	di cantiere.	
	4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei	
	lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per	
	indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati	
	dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella	
	somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con- tratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà	
	fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.	
	6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 22 del presente contratto.	
	<u>Articolo 8 - Contabilizzazione dei lavori</u>	
	1. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata ai sensi dell'allegato II.14 del codice,	
	attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in	
	apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.	
	8	

	2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di	
	presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle	
	misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede	
	secondo le relative speciali disposizioni.	
	4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non	
	sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.	
	5. Per gli eventuali lavori in economia si rimanda all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<u>Articolo 9 - Revisione prezzi</u>	
	Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice, si attiva la revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni	
	di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in	
	aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura	
	dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	<u>Articolo 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione</u>	
	L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del Certificato di Regolare	
	Esecuzione da parte del Direttore La- vori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti	
	concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione	
	avvenga entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi del	
	presente accordo quadro relativi alla stessa annualità.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere	
	approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto	
	termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi	
	dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di	
	Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	9	

	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di	
	tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro	
	i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o	
	di tutte le opere ultimate.	
	<u>Articolo 11 - Risoluzione dei contratti e recesso</u>	
	Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 122 del Codice.	
	Costituiscono comunque causa di risoluzione:	
	1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;	
	2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di	
	esecuzione del contratto;	
	3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;	
	4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;	
	5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da	
	pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma	
	1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora;	
	9. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il	
	reclutamento della manodopera;	
	10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario	

	provvisorio o il contraente;	
	12. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla	
	Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni	
	illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di	
	ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso	
	venga a conoscenza;	
	13. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai	
	sensi dell'art.117 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili;	
	14. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in	
	qualsunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2	
	del predetto articolo.	
	<u>Articolo 12 - Controversie</u>	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 210 del Codice in tema	
	di accordo bonario.	
	2. In ottemperanza all'art. 210 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di collaudo	
	ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle	
	riserve iscritte.	
	Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 210 del	
	Codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.	
	<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	<u>Articolo 13 - Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione sottoscritta tra la</u>	
	<u>Prefettura, il Comune di Genova in data 22 ottobre 2018.</u>	
	1. L'affidatario dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o	
	11	

	in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro	
	decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.	
	2. L'affidatario s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità a essa	
	formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,	
	rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o	
	nella fase di esecuzione dei lavori.	
	3. L'affidatario assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di	
	danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima	
	della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio	
	rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che	
	intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
	4. L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001	
	(pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,	
	comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro	
	rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario	
	<u>Articolo 14 - Obblighi dell'Appaltatore ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in</u>	
	<u>L. 29 luglio 2021, n. 108)</u>	
	1. L'Appaltatore, ove tenuto, si obbliga a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla conclusione	
	del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle	
	professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei	
	livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa	
	integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione	
	effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali	
	aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	
	12	

	2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a consegnare al Committente, nel medesimo termine di cui sopra, la	
	certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa	
	all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti	
	disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.	
	3. In caso di mancata presentazione entro i termini indicati della documentazione di cui ai precedenti	
	due capoversi sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione pari ad Euro	
	1.000= (euro mille).	
	4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni	
	necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali,	
	sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di	
	lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle	
	organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	
	5. In caso di inadempimento al predetto obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno di	
	inadempimento e per ogni persona non assunta pari ad Euro 5.000,00= (cinquemila).	
	6. L'importo delle penali previste a qualsivoglia titolo dal presente Contratto non può complessivamente	
	superare il 20 per cento del corrispettivo contrattuale netto.	
	<u>Articolo 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	1. L'Impresa deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei	
	rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le	
	prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.	
	2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal	
	committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non	
	applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e,	
	nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile del	
	13	

	Procedimento.	
	3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica- zione del D.Lgs. 9 aprile 2008	
	n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo	
	del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), nel	
	rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	
	L'Amministrazione appaltante fornirà solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.	
	81/2008 e s.m.e i., il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei	
	rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione	
	dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà altresì a redigere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in	
	relazione alla specificità degli interventi, i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.	
	Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del	
	Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.	
	4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la	
	Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le	
	condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e	
	l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente	
	delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il	
	rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di	
	loro violazione.	
	5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei	
	contratti.	
	<u>Articolo 16 - Subappalto</u>	
	1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a	

pena di nullità.

2. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività:
.....

4. L'Appaltatore e il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate

Articolo 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero , emessa in data , per l'importo di Euro (.....), e se nel caso ridotta nella misura del% ai sensi degli art. 117 e 106 comma 8 del Codice, riferito all'importo del presente appalto, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Articolo 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

	1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza	
	dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi,	
	sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportati nell'art. 20 dello schema di	
	contratto applicativo.	
	<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	<u>Articolo 19 - Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le	
	Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:	
	- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente	
	ed applicabile;	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- il prezzario "Opere Edili ed Impiantistiche" - Regione Liguria – Anno 2023;	
	- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato della Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con	
	deliberazione della Giunta Comunale n.877 in data 04 giugno 1998;	
	- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario dell'Unione	
	Regionale Camere di Commercio della Liguria.	
	S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in	
	particolare il Codice dei Contratti e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per	
	quanto ancora vigente.	
	<u>Articolo 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u>	
	S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in	
	particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto	
	ancora vigente	
	16	

Articolo 21 - Elezione del domicilio.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 elegge domicilio, in Genova, presso:

.....

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto indica i seguenti recapiti:

sede operativa:

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni _____ in _____ prima seduta e _____ (eventuale in seconda seduta) sono a carico dell'appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

4. Gli effetti della presente scrittura privata, composta di pagine e parte della, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Appaltante Ufficio Lavori.

Per il Comune di Genova sottoscrizione digitale

Per l'Impresa sottoscrizione digitale